

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

2/2022

A cura di d. Bruno Bordignon

54/22 Ritorno in classe, per scuolabus ok anche agli over 12 con mascherina FFP2. Ordinanza Salute-Trasporti

di *Andrea Carlino*

Per i soli motivi di salute e di studio, l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori è possibile con il Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio.

Lo prevede [l'Ordinanza del ministero della Salute](#), adottata su proposta del ministero dei Trasporti.

L'ordinanza stabilisce, inoltre, che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2.

Nel dettaglio il provvedimento prevede il Pass base per *“l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2”*. L'ordinanza è estesa anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così il ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini: *“Il Governo, decidendo di posticipare l'adozione del green pass rafforzato per l'accesso al trasporto pubblico per le isole e per i trasporti scolastici dedicati, risponde alle richieste dei territori e conferma la priorità assegnata alla scuola in questo momento di recrudescenza dei contagi”*.

L'ordinanza del ministro Speranza, spiega, è stata *“emanata su nostra richiesta”* e *“va incontro alle esigenze specifiche di mobilità per motivi di salute e di studio delle persone che vivono nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché degli studenti che usufruiscono dei servizi di trasporto dedicato, come gli scuolabus”*, conclude Giovannini.

Rilevata, altresì, la necessità indifferibile e urgente di assicurare la continuità didattica per tutti gli studenti appartenenti alla medesima comunità scolastica per i quali è in corso la specifica campagna vaccinale anti SARS-Cov-2 secondo i criteri di cui alle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 59179 del 24 dicembre 2021: “*Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19*” e n. 1254 del 5 gennaio 2021 “*Estensione della raccomandazione della dose di richiamo (“booster”) a tutti i soggetti della fascia di età 12-15 anni, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19*”;

Ritenuto pertanto di consentire agli stessi il pieno accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9-*quater* del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(On. Roberto Speranza)



SPERANZA
ROBERTO
09.01.2022
11:02:04
GMT+01:00

[Ritorno in classe, per scuolabus ok anche agli over 12 con mascherina FFP2. Ordinanza Salute-Trasporti - Orizzonte Scuola Notizie](#)